

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Spese di lite, reciproca soccombenza parziale

La reciproca soccombenza parziale si verifica sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorchè quest'ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento.

NDR: In tal senso si veda Cass. 21684/13.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 28.6.2017, n. 16210

...omissis...

Fatti di causa

La causa, che ora concerne solo il regolamento delle spese, verteva sulla costruzione di un muro di cinta alto tre metri che, secondo l'attore *omissis*, aveva invaso la sua proprietà xxxxx. Parte attrice chiedeva l'accertamento dell'avvenuto sconfinamento e la messa in sicurezza del manufatto, che anche a cagione di riporto di terra, presentava segni di cedimento.

Il tribunale di Pescara accoglieva la domanda.

In corso di causa intervenivano xxxxx, avente causa dall'attore.

La Corte di appello di L'Aquila con sentenza 15 settembre 2012 accoglieva l'appello di Fidia Costruzioni spa quanto al primo capo di domanda, che veniva quindi respinto.

Confermava la seconda statuizione, concernente la manutenzione del muro e la relativa condanna di parte convenuta.

Condannava parte attrice, in ragione della soccombenza, al pagamento delle spese di primo e secondo grado di giudizio.

Le compensava per metà "per giusti motivi relativi all'andamento particolarmente controverso in fatto del giudizio".

Parte attrice insorge contro la sola statuizione sulle spese con due motivi illustrati da memoria. Parte Fidia resiste con controricorso.

Ragioni della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92.

Dopo aver analizzato diffusamente i passaggi del giudizio con riguardo all'esito della consulenza e all'avvenuto accertamento della gravità della instabilità del muro e alla necessità di integrale consolidamento, evidenziano l'atteggiamento processuale della società convenuta, riuscita soccombente su tale capo di domanda.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano i vizi della motivazione della sentenza di appello sempre con riferimento alla condanna alle spese e alla compensazione soltanto parziale, motivata con l'andamento particolarmente controverso in fatto" del giudizio.

Parte ricorrente evidenzia che tale andamento riguarda soltanto il primo capo di domanda, quello relativo allo sconfinamento del muro, oggetto di decisione contrastata nei due gradi di giudizio e di conclusione "perplesso" - come definita dallo stesso consulente, dell'elaborato peritale decisivo.

Il ricorso è fondato.

La regola di giudizio esplicitamente posta dalla sentenza a base della decisione per stabilire il carico delle spese è quella della soccombenza.

La compensazione parziale è stata addotta, successivamente, quale parziale correttivo giustificato dall'andamento controverso del giudizio.

La sentenza è errata nella parte in cui attribuisce la soccombenza agli appellati xxxxxxxx essi non erano soccombenti su tutte le domande, ma solo su una delle due domande.

Non si configurava pertanto l'ipotesi di soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale delle spese di lite (art. 91 c.p.c.), ma un caso di reciproca soccombenza parziale (cfr tra le tante Cass. 3428/16). Quest'ultima si verifica sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorchè quest'ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento (Cass. 21684/13).

L'errore commesso in ordine alla regola di giudizio implica l'accoglimento di tutto il ricorso, giacchè anche la motivazione della compensazione parziale risulta compromessa dall'aver avuto riguardo ad una soccombenza non rettamente intesa e quindi a una parte della domanda e non a tutta, atteso anche che sull'altro capo, quello relativo alla domanda di ripristino del muro v'era stata sentenza conforme nel doppio grado e non esito contrastato, senza che di ciò si sia dato conto.

Discende da quanto esposto l'accoglimento del ricorso.

La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa dalla Corte di appello di L'Aquila, in diversa composizione per la liquidazione delle spese di tutto il giudizio, compreso il presente grado, in applicazione dei principi enunciati sub 3.

pqm

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di L'Aquila, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.